

Civile Sent. Sez. 3 Num. 26511 Anno 2017

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 09/11/2017

SENTENZA

sul ricorso 27045-2014 proposto da:

SALERNO SISTEMI SPA , in persona del legale
rappresentante p.t. dott.ssa LUCIANA FEROLLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 63,
presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA NASTI,
rappresentata e difesa dagli avvocati SABATO PISAPIA,
AMERICO MONTERA giusta procura a margine del ricorso;

2016

2504

- ricorrente -

contro

CODACONS CAMPANIA ONLUS, in persona del legale
rappresentante p.t., prof. ENRICO MARCHETTI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell'avvocato GINO GIULIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLA D'ANGELO giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 437/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato FRANCESCA ROSSETTI per delega non scritta;

udito l'Avvocato RAFFAELLA D'ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto.

I FATTI

Nel novembre del 2008 Il Codacons Campania convenne dinanzi al Tribunale di Salerno la s.p.a. Salerno Sistemi, chiedendone:

- la condanna al rispetto delle norme dettate in tema di pertinenze;
- la condanna all'adozione di tutte le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e alla diffusione di una dettagliata informativa all'utenza per consentirle di promuovere azioni per la restituzione di somme indebitamente versate;
- la condanna alla pubblicazione dell'invocato provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e sui principali quotidiani a diffusione locale ed alla fissazione di un termine per l'adempimento degli obblighi di cui in citazione, correlato alla previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di ritardo.

Espose l'attore che la società Salerno Sistemi, concessionaria del servizio di distribuzione dell'acqua per la città di Salerno, aveva, in violazione del disposto dell'art. 817 c.c., applicato, nel calcolare il consumo d'acqua relativo alle pertinenze degli immobili adibiti ad uso abitativo, una tariffa diversa rispetto a quella applicata a questi ultimi, con notevole aggravio dei costi per gli utenti in due quartieri della città, ed in contrasto con quanto disposto dal regolamento adottato dal Gestore Unico dei Servizi Idrici Integrati Salernitani, del quale la convenuta era a sua volta gestore esterno.

Il giudice di primo grado dichiarò inammissibile la domanda.

La corte di appello di Salerno, investita dell'impugnazione proposta dal Codacons (che contestò *in limine litis* la erroneità della qualificazione della

domanda così come operata dal primo giudice, per essere stata proposta in quella sede non un'azione inibitoria dell'applicazione di una clausola vessatoria, bensì un'istanza volta a far cessare un comportamento scorretto, ex art. 140 cod. cons., a tutela di un interesse collettivo), la accolse.

Osservò, per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice territoriale:

- Che il Tribunale non aveva qualificato l'azione in termini di inibitoria contrattuale ex artt. 37 ss. cod. cons., bensì come inibitoria cd. generale ex art. 140 stesso codice, ritenendola erroneamente inammissibile perché volta a contestare il contenuto di una clausola contrattuale asseritamente vessatoria (da impugnare con il rimedio dell'inibitoria contrattuale);
- Che tale interpretazione della domanda non era condivisibile, poiché il contenuto dell'atto di citazione risultava univocamente diretto alla contestazione del comportamento della convenuta (del quale si chiedeva inibirsi la prosecuzione), senza alcun riferimento a clausole negoziali inserite da quest'ultima nei contratti di fornitura, con conseguente ammissibilità dell'azione così introdotta dinanzi al giudice di prime cure, volta che, diversamente da quanto opinato in quella sede, la situazione denunciata concerneva un interesse collettivo di categoria - e non la somma di interessi individuali non riconducibili ad una precisa, omogenea e indivisibile categoria - relativo a due dei diritti fondamentali tutelati dall'art. 2 del codice del consumo, e cioè quello alla correttezza nell'esercizio delle pratiche commerciali ed alla correttezza e all'equità nei rapporti contrattuali;

- Che l'art. 818 c.c. doveva ritenersi applicabile ai soli contratti aventi ad oggetto la cosa principale, mentre quello in discussione non aveva ad oggetto il bene immobile, bensì la fornitura d'acqua relativa ad esso;
- Che la domanda risultava, nel merito, fondata sotto i denunciati profili del contrasto tra le modalità di applicazione della tariffa adottate dall'appellata e le disposizioni dettate dal Regolamento del Gestore Unico applicabili nel restante territorio salernitano, e della conseguente violazione dell'interesse collettivo degli utenti con riferimento a tale normativa e al rapporto tra bene principale e pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c.;
- Che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento (dettagliatamente ricostruito ai ff. 11-16 della sentenza impugnata), l'applicazione della tariffa ad uso non domestico ai consumi relativi alle pertinenze delle abitazioni contrastava con il vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale esistente con la *res principalis* di cui al citato art. 817 c.c.;
- Che la pertinenza di immobile ad uso abitativo doveva ritenersi destinata al medesimo uso ed allo svolgimento della relativa attività, senza poter essere equiparata a quella esercitata in impianti ricettivi o in aziende artigianali commerciali e industriali;
- Che tale principio appariva implicitamente confermato dal contenuto del parere del MEF, emesso nel dicembre del 2004, a mente del quale i box auto, se collegati funzionalmente all'appartamento, erano da considerarsi sue pertinenze - salva diversa destinazione d'uso, da accertarsi in

concreto in relazione al caso specifico - e conseguentemente assoggettabili ad una tariffa per uso domestico (come già indicato nella circolare del Ministero per le attività produttive del 2001).

Avverso la sentenza della Corte campana la società Salerno Sistemi ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura.

Il Codacons resiste con controricorso.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia *falsa e falsa applicazione di legge* (art. 140 Codice del consumo).

Il motivo - che lamenta una "doppia falsità" di applicazione di legge, per un evidente *lapsus calami* - è manifestamente infondato.

Pur volendo prescindere dai non marginali profili di inammissibilità che lo caratterizza - sotto il profilo della novità della deduzione relativa alla clausola contenuta nei contratti di fornitura -, esso è comunque destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui si è correttamente e condivisibilmente ritenuto che, nella specie, oggetto della domanda fosse stato l'illegittimo comportamento tenuto dalla ricorrente, per la cessazione del quale era stata legittimamente proposta l'azione generale di cui all'art. 140 cod. cons.: ciò in consonanza con il principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, secondo il quale il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per

converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (tra le molte conformi, Cass. 3041/2007; 18653/2004; 10840/2003).

Tale interpretazione, se, come nella specie, immune da vizi logico-giuridici, si sottrae *tout court* allo scrutinio del giudice di legittimità.

Con il secondo motivo, si denuncia *violazione e falsa applicazione di legge* (art. 2 del codice del consumo in rapporto alla delibera CIP 46/74 e all'art. 154 comma 6 del D.lgs. 152/2006).

Con il quarto motivo, si denuncia *violazione di legge - delibera CIP 46/74 anche in relazione all'art. 154 comma 6 Dlgs. 152/2006*.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, attese la intrinseca connessione logico-giuridica, non superano la soglia dell'ammissibilità.

Afferma parte ricorrente che, nella specie, non sarebbe legittimamente predicabile alcuna violazione dell'art. 2 del C.d.C. in quanto, ai sensi della delibera CIP n. 46 del 1974, le utenze domestiche rappresentano l'eccezione, e tutte le altre utenze, di converso, la regola. In relazione agli immobili pertinenziali, in particolare, nessuna maggiorazione tariffaria sarebbe stata, in concreto, applicata, per essere stata, *sic et simpliciter*, adottata la tariffa ordinaria (con esclusione di quella agevolata, articolata per fasce)- onde l'illogicità di una soluzione predicativa dell'applicabilità di una tariffa ordinaria per uso domestico delle abitazioni secondarie e di una agevolata per usi non domestici delle abitazioni principali.

Alla violazione della predetta delibera CIP – specifica ancora la ricorrente – si sarebbe poi aggiunta quella dell'art. 154 comma 6 del D.lgs. 152/2006, attesa la inesistenza della lamentata maggiorazione tariffaria (art. 154 stessa legge), ribadendosi ancora che l'agevolazione per gli usi domestici rappresentava l'eccezione alla regola.


Le complesse censure mosse alla sentenza impugnata non colgono nel segno, poiché non individuano, e conseguentemente non criticano, quella che costituisce la decisiva *ratio* posta a fondamento della sentenza impugnata, che si articola nella triplice proposizione rappresentata dalla ritenuta unitarietà della tariffa nell'ambito dell'ATO, dalla (corretta) interpretazione del regolamento del gestore, degli obblighi assunti con la Convenzione.

Né la delibera CIP 46/74, né il deliberato ATO del 22.2.2007, difatti, risultano oggetto di esame da parte della Corte di appello (di tal che la doglianza avrebbe dovuto essere diversamente articolata, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.), mentre la censura relativa all'interpretazione dell'art. 154 comma 6 del D.lgs. risulta parimenti destinata alla scure dell'inammissibilità, volta che la relativa interpretazione, così come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, appare ancora una volta scevra da vizi logico-giuridici, nessuna confusione tra "maggiore tariffa" e diversa articolazione tariffaria" (f. 31 del ricorso) risultando legittimamente predicabile nel caso di specie.

Con il terzo motivo, si denuncia *violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.*

Il motivo è inammissibile.

Lamentandosi, con esso (sotto diverso e più corretto profilo) un vizio motivazionale della sentenza impugnata *sub specie* del mancato riferimento, in



sentenza, alla delibera ATO del febbraio 2007, il ricorrente non indica in quale fase del giudizio di merito tale fatto processuale sia stato oggetto di dibattito tra le parti, in spregio al dettato del nuovo testo dell'art. 360 n. 5, nuovo testo, c.p.c.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi euro 7200, di cui 200 per spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.

Così deciso in Roma, li 13.12.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BALESTA

IL PRESIDENTE

